

N°	SENT
N°	RGAC
N°	CRON



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile, composto da

dott. Francesco Mannino	Presidente
dott. Stefano Cardinali	Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 50828, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 13 luglio 2015 e vertente

TRA

LEONI Anna e LEONI Luana, elettivamente domiciliate a Roma, Via di Porta Pinciana n° 6, presso lo studio dell'avv.to Marco Mastracci e dell'avv.to Enrico Mancini, che le rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione,

ATTRICI

E

PRIMAVERA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, via Trieste n° 80, presso lo studio dell'avv.to Francesco Scotto D'Apollonia, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta,



CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione di deliberazione assembleare.

CONCLUSIONI:

per parte attrice (verbale dell'udienza di p.c. del 13/7/15): “ ... si riporta alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. ... (‘Voglia, l’Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. Accertata la contrarietà della clausola compromissoria di cui all’articolo 22 dello Statuto al disposto dell’articolo 34 D. Lgs 5/2003, dichiararne la nullità; 2. dichiarare nulla o annullare la delibera assembleare del 20 aprile 2013 della Primavera Srl per i fatti ed i motivi in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite’)...”;

per parte convenuta (verbale dell'udienza di p.c. del 13/7/15): “ ... si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta ... (‘Respinta ogni contraria istanza: 1) Piaccia rigettare in toto la domanda delle attrici sig.re Leoni Luana e Leoni Anna così come formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto e lesiva degli interessi della Primavera Srl; e) per l’effetto valutare anche l’esclusione delle socie Anna Leoni e Luana Leoni dalla Primavera Srl; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge’)..., come richiamate nella memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c.; insiste anche nelle istanze istruttorie di cui alla memoria ex art., 183/6 n° 2 c.p.c. ... ”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta Primavera Srl, le attrici Leoni Anna e Leoni Luana, premesso di essere socie al 20% ciascuna della predetta società, impugnavano la deliberazione assembleare del 20/4/13, con cui era stato approvato il bilancio di esercizio al 31/12/12, e ne eccepivano l’invalidità per mancato raggiungimento del quorum deliberativo. Al riguardo allegavano che nel corso dell’assemblea non avevano ricevuto risposta i chiarimenti richiesti da parte del delegato dell’attrice Leoni Luana; che pertanto avevano espresso voto contrario all’approvazione della delibera, impedendo in tal modo il raggiungimento del quorum deliberativo (voto favorevole del 70% del capitale sociale) previsto dall’art. 12 dello statuto Tanto premesso, le attrici concludevano per l’accoglimento delle rassegnate



conclusioni, precisando che la delibera impugnata era annullabile per violazione della predetta norma statutaria e che la competenza a decidere era del Tribunale ordinario in quanto era nulla la clausola compromissoria (art. 22 St), non adeguata al testo dell'art. 34 D.Lgs 5/03.

Si costituiva in giudizio la convenuta Primavera Srl, la quale concludeva per il rigetto della domanda, attesa anche la genericità delle contestazioni sollevate al bilancio nel corso dell'assemblea del 20/4/13.

La causa era istruita documentalmente ed all'udienza del 13/7/15 era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c., il cui decorso era sospeso nel periodo feriale, sono scaduti il 2/11/15.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In punto di rito va ribadito che l'odierna controversia è di competenza della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D.Lgs 168/03, come modificato dal D.L. 1/12, convertito con modificazioni nella L. 27/12.

Sempre in punto di rito si dà atto che il procuratore delle attrici all'udienza di p.c. del 13/7/15 ha dichiarato "... di aver ricevuto revoca del mandato, ma che alla data odierna non ha ricevuto notizia dell'affidamento dell'incarico ad altro difensore ...", ma, come noto, la revoca del mandato non è causa di interruzione del processo (art. 301, 3° comma, c.p.c.). Risulta inoltre che i procuratori di parte attrice hanno depositato comparsa conclusionale.

La domanda è fondata e va accolta.

Richiamato quanto esposto in precedenza, si osserva che le attrici, socie della convenuta, hanno eccepito l'invalidità della deliberazione assembleare del 20/4/13 di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/12 sotto un unico profilo formale, atteso l'eccepito mancato raggiungimento del quorum deliberativo, fissato dallo Statuto all'art. 12 nella misura del 70% del capitale sociale; inoltre è stata rilevata la competenza del tribunale adito, per nullità dell'art. 22 St, non adeguato alla riforma



del diritto societario di cui al D.Lgs 6/03 (cfr. art. 22: “Tutte le controversie che potessero sorgere, durante l’esistenza della società o durante la sua liquidazione, tra la società e i soci nei loro rapporti sociali, eccettuate quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio inappellabile di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d’accordo fra di loro o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma ...”).

Solo con la prima memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. è stato chiesto, nelle conclusioni, l’accertamento della nullità della clausola compromissoria in parola, domanda non espressamente formulata nelle conclusioni dell’atto di citazione, pur avendo nella parte espositiva le attrici evidenziato la nullità della clausola stessa, non adeguata alle disposizioni introdotte con la riforma del diritto societario.

Orbene, premesso che le disposizioni normative (artt. 34, 35 e 36 D.Lgs 5/03) in tema di arbitrato societario non sono state interessate dall’abrogazione disposta dall’art. 54, 5° comma, L. 69/09, si osserva che effettivamente la predetta clausola statutaria non è stata adeguata al nuovo dato normativo in cui, dopo il riferimento alla generale compromettibilità in arbitri, con apposite clausole statutarie ma ad eccezione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, “... di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale” (art. 34, 1° comma, D.Lgs 5/03), è espressamente previsto che “la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società ...” (art. 34, 2° comma, D.Lgs 5/03).

In conclusione la predetta clausola statutaria è nulla e quindi non può più disciplinare i rapporti in caso di controversia fra società e soci; non è pertanto dubitabile la competenza a decidere del Tribunale adito (cfr. Cass. 3665/14: “*La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità*”).



sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario”; Cass. 15841/15).

In ogni caso, anche a voler prescindere da detto profilo di nullità della clausola -nullità rilevabile anche d'ufficio- non va dimenticato che l'eccezione di arbitrato è una eccezione in senso stretto (cfr. Cass. 12684/07; Cass. 15474/11), non sollevata dalla convenuta, che fra l'altro non si è neanche costituita tempestivamente; quindi in ogni caso la competenza a decidere spetterebbe al Tribunale adito.

Passando all'esame del merito, ritiene il Collegio che la domanda è pienamente fondata in quanto, come emerge dall'esame del verbale dell'assemblea del 20/4/13, la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/12 è stata approvata con il voto favorevole del 60% del capitale sociale, mentre le odierne attrici, rappresentanti complessivamente il 40% del capitale sociale, avevano votato contro l'approvazione (cfr. doc. 3 di parte attrice).

Pertanto, poiché pacificamente le due odierne attrici sono titolari complessivamente del 40% del capitale sociale, è di tutta evidenza che con il loro voto contrario la deliberazione non risulta approvata con il voto favorevole di almeno il 70% del capitale sociale, così come previsto dallo statuto della società (cfr. Statuto in atti: art. 12: “Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si prendono con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale”).

La convenuta ha eccepito una sorta di abuso del potere di veto, connesso alla genericità e pretestuosità delle contestazioni sollevate in assemblea in ordine al bilancio, ma si tratta di un profilo non meglio specificato né approfonditamente prospettato dalla convenuta stessa.

Non essendo stata sollevata dalle attrici alcuna questione di merito in ordine alla redazione del bilancio e quindi ad eventuali profili di difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contenute in bilancio, non deve, neanche da questo punto di vista, precedersi ad esaminare quanto allegato dalla convenuta



sull'asserita genericità e pretestuosità delle richieste di chiarimenti sul bilancio avanzate dal delegato dell'attrice Leoni Luana nel corso dell'assemblea del 20/4/13.

Alla luce delle risultanze di causa, atteso il mancato raggiungimento del quorum deliberativo previsto dallo Statuto (art. 12), va accolta la domanda di annullamento della deliberazione assembleare del 20/4/13, con cui era stato approvato il bilancio sociale al 31/12/12.

La convenuta ha spiegato domanda riconvenzionale per l'esclusione dalla compagine sociale delle socie Leoni Luana e Leoni Anna per una condotta asseritamente contraria agli interessi della società e per i contrasti insorti in seno alla stessa compagine sociale e con l'organo amministrativo.

Al riguardo è sufficiente osservare, a prescindere da ogni altra considerazione anche in rito, che la domanda riconvenzionale è chiaramente infondata alla luce dell'art. 2473 bis c.c., in difetto di apposite previsioni statutarie su specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa; sicuramente non ricorre alcuna ipotesi di esclusione ex lege in caso di socio moroso (art. 2466 c.c.).

Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza.

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere invece applicato il Decreto Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri forensi, entrato in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l'attività professionale dei legali e pertanto deve essere applicato integralmente il nuovo regime, alla luce dell'art. 28 del citato DM 55/14 (arg. ex Cass. SU 17405/12, in relazione alla precedente riforma ex Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n° 140).

Si è proceduto alla somma degli importi al minimo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore in presenza di questioni giuridiche note.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:



- dichiara nulla la clausola compromissoria di cui all'art. 22 dello Statuto della Primavera Srl per violazione dell'art. 34, 2° comma, D.Lgs 5/03;
- annulla la deliberazione dell'assemblea del 20/4/13 della Primavera Srl di approvazione del bilancio sociale al 31/12/12;
- rigetta la domanda riconvenzionale di esclusione delle attrici dalla compagine sociale;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore delle attrici Leoni Anna e Leoni Luana, in complessivi 3.972,00 euro per compensi professionali e in 500,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Così deciso a Roma, 1/12/15

il Presidente

dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato

